



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

32/2014

Marzo/02/2014 (*)

Napoli 5 Marzo 2014

Novità per il lavoro accessorio in questo 2014!!!

L'INPS, con la circolare n° 28 del 26 febbraio u.s., ha reso noti i nuovi limiti annuali per il ricorso ai voucher.

Anche per l'anno 2014, a seguito della conversione in legge del D.L. 150/2013 (c.d. "Milleproroghe 2014"), è stato confermato che il ricorso a tale tipologia contrattuale è compatibile con la percezione di ammortizzatori sociali, entro il limite (netto) per ogni lavoratore di € 3.000,00#. Ecco i dettagli.

L'INPS, con la **circolare n° 28 del 26 febbraio 2014**, ha comunicato l'aggiornamento dei limiti annui per il ricorso al lavoro accessorio, *recte* i "voucher", previsto e disciplinato dall'art. 70 del decreto legislativo 276/2003, così come novellato dalla legge Fornero - 92/2012 - e dal successivo decreto Letta - DL 76/2013.

Tale aggiornamento è consequenziale a quanto previsto dalla legge 92/2012 secondo cui i tetti massimi vanno rivalutati annualmente in base alla variazione dell'anno precedente dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

All'uopo, si ricorda che, a seguito della rivisitazione del lavoro accessorio, operato prima dalla legge 92/2012 e poi - in maniera ancora più incisiva (mediante caducazione - nel primo comma dell'art. 70 del decreto delegato 276/2003 - della locuzione "meramente occasionali") - dal DL 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, **le "prestazioni di lavoro accessorio" sono**

qualificate come attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a €/anno solare 5.000,00#, fermo restando che, ciascun committente (imprenditore/professionista) non potrà superare – nel medesimo periodo (*id*: anno solare) – il limite di €/anno 2.000,00#.

L'Inps aveva avuto già modo di chiarire che, i limiti anzidetti dovevano intendersi al netto e, dunque, per l'effetto – considerato che su ogni buono lavoro è operata una trattenuta per oneri del 25% (13% per l'Inps – 7% per l'Inail e 5% per il concessionario del *voucher*) - €/anno solare lordo 6.666,00# (totalità dei committenti), € 2.666,00# (ciascun committente – imprenditore commerciale, professionista).

In buona sostanza, si prescinde da qualsiasi causale soggettiva e/o oggettiva, essendo – di fatto – il lavoro accessorio praticabile per qualsiasi attività a condizione che non vengano superati i limiti anzidetti (annualmente rivalutati). Per effetto di tale aggiornamento, i nuovi importi economici da prendere a riferimento per l'anno 2014 sono così rideterminati:

- **5.050** € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
- **2.020** € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all'anno solare, sono pari a:

- **6.740** € per la totalità dei committenti;
- **2.690** € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

L'aggiornamento dei limiti annuali non è però la sola novità che, nel corso del 2014, riguarderà il lavoro accessorio.

Infatti, in data 26.02.2014 con la conversione in legge (*in corso di pubblicazione in G.U.*) del decreto "Milleproroghe 2014" (*id*: D.L. 150 del 30.12.2013) è stato confermato - anche per l'anno 2014 - che il corrispettivo massimo di €/netti 3.000,00 (4.000,00 lordi) è cumulabile con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC